



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

TRIBUNALE E PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BARI

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BARI

UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER LA PUGLIA E BASILICATA DI BARI

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

CAMERA PENALE DI BARI

(LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 e D.LGS. 10 OTTOBRE 2022 N. 150)

VISTA la legge 28 aprile 2014, n. 67 recante *“deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio”*. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con Messa alla Prova e nei confronti degli irreperibili.

VISTO il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante *“delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”*.

VISTI gli artt. 27 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, 456 comma 2 c.p.p. e 458-bis comma 2 c.p.p., che disciplinano la facoltà dell'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso del giudizio immediato ovvero in caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto del giudice, dell'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

VISTI gli artt. 29 e 41 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nonché artt. 464-bis comma 1 c.p.p., 464-ter.1 c.p.p. e 141-bis comma 1 bis disp. att. c.p.p., che disciplinano la proposta del pubblico ministero della sospensione del procedimento con messa alla prova della persona sottoposta ad indagini.

VISTI gli artt. 32 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e 550 comma 2 c.p.p., che estendono indirettamente l'ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova, mediante ampliamento della categoria di reati astrattamente ammissibili all'istituto.

VISTI gli artt. 41 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e 141-ter comma 1 bis disp. att. c.p.p., che stabiliscono che gli Uffici di esecuzione penale esterna forniscono le indicazioni loro richieste dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 464-ter.1 comma 1 c.p.p. entro il termine di trenta giorni.

VISTO l'art. 90 del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che detta le disposizioni transitorie in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, applicabili ai procedimenti penali pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

VISTI gli artt. 25 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e 448 comma 1 bis c.p.p., che disciplinano l'applicazione concordata di una pena sostitutiva su richiesta delle parti.

Prot. n. 8054 TMS. Bari del 15.10.2024

VISTI gli artt. 28 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e 459 commi 1 bis e 1 ter c.p.p., che disciplinano la sostituzione della pena detentiva a seguito di emissione di decreto penale di condanna, con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo ex art. 56-bis L. n. 689/1981.

VISTI gli artt. 31 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e 545-bis c.p.p., che disciplinano il procedimento di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive previste dalla L. n. 689/1981.

VISTI gli artt. 34 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e 593 comma 3 c.p.p., che prevedono la inappellabilità delle sentenze di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

VISTI gli artt. 71 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, artt. 53, 55, 56, 56-bis, 56-ter, 56-quater, 57, 58, 59, 61, 61-bis, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76 della Legge n. 689/1981, che prevedono la disciplina applicabile alle nuove pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare, del lavoro di pubblica utilità e della pena pecuniaria, tanto in fase istruttoria davanti al giudice della cognizione, quanto in fase esecutiva davanti alla magistratura di sorveglianza.

VISTI gli artt. 38, 39 e 71 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, artt. 102, 103, 103-bis, 103-ter, 107 e 108 della Legge n. 689/1981, e artt. 660 e 678 comma 1 bis c.p.p., che disciplinano la conversione della pena pecuniaria principale ovvero sostitutiva, in una delle pene sostitutive previste dagli articoli precedenti – esclusa la pena pecuniaria sostitutiva –, nonché le conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni relative alle pene convertite.

VISTI gli artt. 78 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e 47 comma 3 ter L. n. 354/1975, che disciplinano la concessione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, a chi abbia espiato almeno metà della pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare e abbia serbato un comportamento tale per cui l'affidamento in prova appaia più idoneo alla sua rieducazione e assicuri comunque la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.

VISTO l'art. 95 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che detta le disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, applicabili ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

CONCORDATO che, per questo protocollo, per *"Tribunale"* deve intendersi *"Tribunale di Bari"*; per *"Tribunale di Sorveglianza"* deve intendersi *"Tribunale di Sorveglianza di Bari"*; per *"Magistrato o Ufficio di Sorveglianza"* deve intendersi *"Magistrato o Ufficio di Sorveglianza di Bari"*; per *"Procura"* deve intendersi *"Procura della Repubblica di Bari"*; per *"UIEPE"* deve intendersi *"Ufficio di Esecuzione Penale Esternadi Bari"*; per *"Sportello"* deve intendersi *"Sportello MAP e pene sostitutive presso il Tribunale di Bari"*; per *"PRAP"* deve intendersi *"Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Puglia e Basilicata di Bari"*.

Tutto ciò premesso, i rappresentanti delle Istituzioni e delle Associazioni sopra indicate in data 15.10.2024, concordano le seguenti modalità operative.

Art. 1

Sportello MAP e pene sostitutive

1. Presso la sede del Tribunale viene istituito, in via sperimentale, inizialmente con apertura il *primo* mercoledì del mese, dalle ore 09,00 alle ore 13,00, uno *"Sportello MAP e pene sostitutive"* a cura dell'UIEPE, quale punto di riferimento specifico per imputati, difensori, magistrati, associazioni ed enti, interessati ad ottenere tutte le informazioni in relazione alla misura della MAP e alle pene sostitutive delle pene detentive brevi; acquisire la modulistica necessaria all'avvio delle relative procedure; predisporre la domanda di ammissione alla MAP ed inviarla alla seguente pec:

prot.uepe.bari@giustiziacert.it. L'attestazione di ricezione della stessa avrà validità innanzi all'A.G. competente.

2. Tale sportello, nel prosieguo, terminata la fase di sperimentazione, che avrà durata di anni 1, potrà diventare sede di programmazione e sperimentazione di iniziative formative rivolte ai diversi attori coinvolti e ad esso potranno essere indirizzate eventuali segnalazioni legate all'attuazione della MAP e delle pene sostitutive.
3. Lo Sportello UIEPE sarà ubicato in un locale predisposto allo scopo dal Tribunale con la presenza del seguente personale: un Funzionario UIEPE, un pedagogo e/o un volontario ex art. 78 O.P., e/o un volontario di servizio civile.
4. Presso la sede dell'UIEPE resta attivo, nella giornata del venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00, uno sportello dedicato ad appuntamenti programmati con i difensori, per qualsiasi attività o informazione ricollegabile alla misura della messa alla prova.

Art. 2

Richiesta all'UIEPE di elaborazione del programma

1. La richiesta di elaborazione del programma per la Messa alla Prova dovrà essere formulata utilizzando, prioritariamente, il modulo MAP 1, allegato al presente protocollo operativo, da presentare allo Sportello Map presso il Tribunale ovvero direttamente presso la sede dell'UIEPE ovvero inoltrata, in via prioritaria, all'indirizzo PEC dell'Ufficio, di cui all'art.1 - punto 1. La richiesta dovrà contenere:
 - a. dati anagrafici dell'imputato/indagato (inclusi residenza e/o domicilio, recapito telefonico, posta elettronica certificata, ove inviare eventuali comunicazioni);
 - b. fotocopia del documento di identità;
 - c. indicazione del difensore, dei suoi recapiti telefonici e dell'indirizzo di posta elettronica certificata ove inviare le comunicazioni previste dal presente protocollo;
 - d. indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa, di studio, di disoccupazione, fornendo, in caso di particolari inabilità lavorative, patologie invalidanti o afferenti all'abuso di sostanze, idonea documentazione dei servizi specialistici (Ser.D, CSM, etc.);
 - e. impegno e disponibilità a svolgere azioni riparatorie o risarcitorie del danno arrecato, ovvero, ove il risarcimento non sia possibile, specificare le ragioni che non lo consentono;
 - f. impegno e disponibilità ad intraprendere, ove possibile, un percorso di mediazione con la persona offesa;
 - g. autocertificazione dell'interessato ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 di non aver mai usufruito in precedenza dell'istituto della messa alla prova e di non aver già formulato analoga richiesta in altri procedimenti (nel caso in cui il medesimo soggetto abbia altre richieste pendenti di messa alla prova, occorre indicare il numero di R.G e l'Autorità procedente);
 - h. fotocopia di un atto processuale dal quale risulti l'imputazione e il numero del procedimento penale;
 - i. disponibilità rilasciata da un Ente convenzionato, che sia già presente nella piattaforma LPU, presso il quale poter svolgere il Lavoro di pubblica utilità in base a quanto previsto dal DM 11/06/2015. La disponibilità rilasciata dall'Ente dovrà contenere il programma di lavoro e le mansioni da svolgere, nonché giorni ed orari.
 - j. laddove, all'atto di presentazione dell'istanza di sospensione, non sia stato possibile acquisire la disponibilità di un ente convenzionato, l'istanza potrà essere presentata con impegno a reperirla entro trenta giorni;
 - k. se conosciuti, vanno indicati il nominativo del Giudice competente per il procedimento e la data dell'udienza per la valutazione dell'ammissibilità dell'istanza.
2. La richiesta deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato. Se presentata dal difensore munito di procura speciale, quest'ultimo deve allegare anche la fotocopia della procura speciale e del documento di identità dell'imputato.
3. In caso di invio all'UIEPE tramite PEC, l'accettazione e la consegna del sistema ha valore di ricevuta, da allegare alla richiesta di Messa alla Prova al Giudice come attestazione di avvenuta richiesta di programma all'UIEPE, senza ulteriori formalità.
4. Nell'ipotesi di deposito presso la sede dell'UIEPE o presso lo Sportello, viene rilasciata attestazione e/o contestuale numero di protocollo dell'avvenuta presentazione della richiesta di cui al punto 1, che

l'interessato o il suo difensore, unitamente alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e alla documentazione di cui sopra, avrà cura di depositare all'Autorità giudiziaria procedente possibilmente almeno 7 giorni prima dell'udienza.

Art. 3

Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero, qualora intenda proporre alla persona sottoposta ad indagini, con l'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p., la sospensione del procedimento con messa alla prova, si avvale dell'UIEPE per la formulazione della proposta con l'indicazione della durata e dei contenuti essenziali del programma trattamentale.
2. Il pubblico ministero individuerà la durata del periodo di messa alla prova e l'UIEPE, se interpellato, definirà i contenuti essenziali del programma trattamentale mediante individuazione della tipologia del lavoro di pubblica utilità, in accordo con l'imputato, più adatta alle competenze professionali e alla tipologia del reato, nonché ogni altra utile attività idonea al percorso di reinserimento.
3. Qualora intenda avvalersi del supporto dell'UIEPE in fase di formulazione della proposta, il pubblico ministero dovrà presentare la richiesta all'indirizzo PEC dell'Ufficio.
4. La richiesta dovrà contenere:
 - a. dati anagrafici della persona sottoposta alle indagini (inclusi residenza e/o domicilio, recapito telefonico, posta elettronica);
 - b. ove già nominato, l'indicazione del difensore, dei suoi recapiti telefonici e dell'indirizzo di posta elettronica certificata ove inviare le comunicazioni previste dal presente protocollo;
 - c. ove già in possesso di tali informazioni, anche le indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa, di studio, di attestazione dello stato di disoccupazione, fornendo, in caso di particolari inabilità lavorative, patologie invalidanti o afferenti all'abuso di sostanze, idonea documentazione dei servizi specialistici (Ser.D, CSM, etc.).

Art. 4

Requisiti di ammissibilità e fasce dei reati

1. Il Giudice del Tribunale valuterà l'ammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento con richiesta di beneficio di messa alla prova, rispetto ai seguenti elementi:
 - a. che non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
 - b. che sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater c.p.p. e 168 bis c.p., si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva nel massimo a quattro anni, ovvero sei anni nelle ipotesi previste dalla legge 150/22 o dei delitti di cui al comma 2 dell'art. 550 c.p.p.;
 - c. l'indagato/imputato abbia espresso il suo consenso;
 - d. l'indagato/imputato non sia stato già ammesso alla prova;
 - e. non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p. .
2. In caso di deliberazione positiva il Giudice fisserà, di regola non prima di 6 mesi, l'udienza per l'ammissione alla Messa alla Prova, disponendo la citazione dell'interessato e dell'eventuale persona offesa.
3. Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire dei limiti temporali in modo che il programma di trattamento sia attagliato all'indagato/imputato si suddividono i reati in fasce di cui all'allegata tabella, facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l'istituto è applicabile.
4. Le fasce determinate dal Tribunale sono le seguenti:

Fasce	Minimo	Massimo
Fascia A - Contravvenzioni punite con l'ammenda	10 giorni	1 mese
Fascia B - Contravvenzioni punite con pena pecuniaria o congiunta, delitti puniti con la sola pena della multa	1 mese	4 mesi
Fascia C - Delitti puniti con la pena della reclusione non superiore a due anni	3 mesi	6 mesi
Fascia D - Delitti puniti con la pena della reclusione da due a tre anni	5 mesi	8 mesi
Fascia E - Delitti puniti con la pena della reclusione da tre a quattro anni	8 mesi	12 mesi
Fascia F - Delitti puniti con la pena della reclusione superiore a quattro anni (art. 550 comma 2 c.p.p.)	11 mesi	24 mesi

- Il provvedimento del Giudice contenente la decisione in ordine all'ammissibilità o meno dell'indagato/imputato alla MAP verrà comunicato tempestivamente dalla Cancelleria all'UIEPE.

Art. 5

Inchiesta MAP

- Dopo aver acquisito comunicazione della data di udienza, il Funzionario UIEPE incaricato acquisirà notizie anamnestiche ovvero avvierà, se ritenuta necessaria da parte della Magistratura, anche un'indagine socio-comportamentale nelle modalità ritenute più opportune in relazione alla particolarità del caso. Per il programma di trattamento, dovrà essere acquisito il consenso dell'interessato e l'adesione dell'ente presso il quale l'indagato/imputato è chiamato a svolgere il lavoro di pubblica utilità.
- Nelle ipotesi in cui la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova sia promanata da una iniziativa del pubblico ministero, l'inchiesta del Funzionario incaricato dovrà prevedere l'elaborazione del programma di trattamento formulato d'intesa con l'indagato/imputato nei termini di seguito precisati.
- La relazione di indagine socio-comportamentale dovrà contenere, se le circostanze lo richiedano (per la natura del reato o sulla base di altri elementi), le indicazioni relative a:
 - condizioni economiche dell'imputato e del suo nucleo familiare;
 - capacità e possibilità dell'imputato di adempiere al risarcimento del danno, di svolgere attività riparatorie o attività di mediazione.
- Il programma, qualora si riscontrino patologie psichiatriche o dipendenze, dovrà necessariamente comprendere la riabilitazione presso strutture pubbliche, in conformità al programma individualizzato stabilito dalle articolazioni competenti dell'ASP, eventualmente anche in regime residenziale. Esso, inoltre, non dovrà prevedere restrizioni della libertà personale.
- Le autorizzazioni per la modifica del domicilio (salva l'ipotesi in cui si debba verificare la compatibilità con la tutela della persona offesa) o quelle relative al lavoro di pubblica utilità, potranno essere concesse direttamente dall'UIEPE, il quale ne darà comunicazione all'autorità giudiziaria.
- Il programma di trattamento, firmato dall'interessato (a cui viene consegnata copia), unitamente alla relazione sociale, dovranno essere trasmessi all'autorità giudiziaria procedente **sette** giorni prima della data dell'udienza ovvero, nell'ipotesi di proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata dal pubblico ministero, entro i termini di legge, decorrenti dalla richiesta del Giudice per le indagini preliminari all'UIEPE, di formulazione del programma di trattamento (*cfr. art. 464-ter.1 c.p.p.*).

Art. 6

Ammissione al beneficio

1. Il Giudice, all'udienza fissata per l'ammissione della Messa alla Prova, sentite le parti presenti ed eventualmente anche la persona offesa, valutata l'idoneità del programma di trattamento elaborato dall'UIEPE, anche all'esito delle eventuali integrazioni e modifiche stabilite con il consenso dell'interessato, dispone la sospensione del procedimento con Messa alla Prova, indicando il periodo di sospensione e la durata della prestazione del lavoro di pubblica utilità, decorrente dalla data di sottoscrizione del verbale.
2. Qualora la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova sia promanata da una iniziativa del pubblico ministero, il Giudice, se non deve verificare la volontarietà dell'adesione dell'indagato/imputato e se non ritiene necessaria un'integrazione o una modifica del programma di trattamento, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con Messa alla Prova, indicando il periodo di sospensione e la durata della prestazione del lavoro di pubblica utilità.
3. Con l'Ordinanza di ammissione il Giudice fissa la data dell'udienza per la valutazione dell'esito della Messa alla Prova, tenendo conto dei tempi di firma del verbale di sottoposizione alle prescrizioni, della procedura amministrativa rispetto agli obblighi assicurativi e dell'entità del periodo di sospensione con messa alla prova e fissando la nuova udienza di regola non prima di 90 giorni dalla data di prevedibile conclusione del programma.
4. L'ordinanza dovrà contenere le generalità complete della persona destinataria del provvedimento (cognome, nome, luogo e data di nascita), evitando le formule "*in atti generalizzato*" o che rimandino ai numeri del procedimento penale (esempio RGNR – RGT – RGGIP, ecc), attesa l'impossibilità per l'UIEPE di accedere alle banche dati dei Tribunali.
5. La Cancelleria del Giudice trasmetterà tempestivamente all'UIEPE l'Ordinanza di ammissione al fine della sottoscrizione da parte dell'indagato/imputato del verbale di avvio della Messa alla Prova.

Art. 7

Svolgimento della misura

1. Entro **20** giorni dall'emissione o dalla comunicazione dell'Ordinanza di Messa alla Prova l'indagato/imputato dovrà presentarsi presso l'UIEPE per sottoscrivere il verbale di accettazione delle prescrizioni. Una copia del verbale, redatto in duplice copia originale, sarà trasmessa al Giudice che ha emesso il provvedimento.
2. L'UIEPE provvede ad inviare la comunicazione di avvio della Messa alla Prova anche all'Ente/Associazione presso il quale l'indagato/imputato svolgerà il lavoro di pubblica utilità con l'invito a fornire riscontro sull'effettivo inizio. L'UIEPE informa il Giudice sull'andamento della misura solo nel caso di andamento negativo, o se la prova abbia una durata inferiore, e proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento o se intenda proporre la conclusione della misura per l'anticipato raggiungimento degli obiettivi del programma.
3. Alla scadenza del periodo di Messa alla Prova, almeno **dieci** giorni prima della data fissata per l'udienza di valutazione, l'UIEPE trasmette al Giudice una relazione finale sull'andamento e sull'esito del periodo di esecuzione della prova, avendo cura di precisare la data di effettivo inizio e termine della MAP.
4. Nell'udienza all'uopo fissata, il Giudice, se la Messa alla Prova ha avuto esito positivo, dichiara estinto il reato con sentenza. Se la Messa alla Prova ha avuto esito negativo, emette l'Ordinanza con cui dispone che il procedimento penale riprenda il suo corso.
5. L'esito del procedimento sarà comunicato, a cura della Cancelleria del Giudice, all'UIEPE al fine dell'aggiornamento della banca dati dello SDI (sistema informativo interforze).

Art. 8

Procedimento di applicazione di una pena sostitutiva senza l'ausilio dell'UIEPE

1. Il difensore dell'imputato, non oltre l'udienza di discussione finale, potrà anticipare -nelle forme prescritte- la disponibilità dell'imputato alla eventuale sostituzione della pena detentiva breve. In particolare potrà:
 - a. fornire ogni notizia utile sulle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato;
 - b. attestare la disponibilità dell'imputato a svolgere attività lavorative, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione e al reinserimento sociale ovvero, ove necessario, programmi terapeutici, specificando luogo e modalità di svolgimento di tali attività;
 - c. indicare la disponibilità di un domicilio idoneo proprio o del nucleo familiare;
 - d. nell'eventualità che possa applicarsi il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, acquisire la disponibilità di una delle associazioni convenzionate con i Tribunali o direttamente con il Ministero della Giustizia; proporre un programma di trattamento compatibile con le competenze professionali e le attitudini lavorative del condannato, anche in relazione al fatto di reato e alle esigenze della struttura presso cui si svolgerà il lavoro di pubblica utilità.
2. Quando ricorrono le condizioni oggettive e soggettive per l'applicazione di una pena sostitutiva detentiva breve, il Tribunale, qualora sia in possesso di elementi sufficienti per decidere immediatamente senza l'ausilio dell'UIEPE, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive e ne dà avviso all'UIEPE che, in esito al passaggio in giudicato della sentenza e alla successiva ordinanza di esecuzione del Magistrato di Sorveglianza, ovvero immediatamente in caso di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prende in carico il soggetto per la predisposizione del programma di trattamento. In caso di condanna alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare o della semilibertà, ne dà avviso anche all'Ufficio di Sorveglianza e, in caso di condanna alla pena sostitutiva della semilibertà, ne dà avviso anche al PRAP.
3. Quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 448, comma 1 bis, c.p.p. e il giudice sia in possesso di elementi utili per decidere immediatamente, si applica quanto previsto dal precedente comma 2.
4. Nella sentenza di condanna ad una delle pene sostitutive, il Tribunale fissa le prescrizioni comuni indicate dall'art. 56-ter della Legge n. 689/1981, quelle specifiche individuate per ciascuna pena sostitutiva e ogni altra prescrizione utile al reinserimento sociale del condannato, oltre ad inserire l'ordine, all'organo di polizia preposto alla notifica, di ingiungere al condannato di presentarsi immediatamente presso l'UIEPE, in caso di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; viceversa, in caso di condanna alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare o della semilibertà, il medesimo ordine, rivolto all'organo di polizia preposto alla notifica, sarà contenuto nell'ordinanza di esecuzione del Magistrato di Sorveglianza, che valuta l'attualità delle prescrizioni e, ove necessario, modifica le modalità di esecuzione e/o prescrizioni della pena.
5. Ai sensi dell'art. 56 bis, comma 3, L. n. 689/81, in caso di conversione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, il giudice indica l'esatto ammontare delle ore di lavoro di pubblica utilità cui il soggetto deve essere condannato, specificando, ove possibile, la frequenza settimanale dell'impegno; su richiesta del condannato, lo ammette, ove ritiene opportuno, ad una frequenza superiore al limite massimo di quindici ore settimanali.
6. Al condannato che, in ottemperanza all'ordine del giudice, si presenti presso l'UIEPE o presso lo Sportello, è rilasciata copia del verbale di avvenuta presentazione e di presa in carico, unitamente a copia della sentenza e dell'ordinanza esecutiva.
7. Nei casi disciplinati da tale articolo, che non prevedono l'ausilio dell'UIEPE in fase istruttoria, l'UIEPE, per la formulazione del programma di trattamento, si uniforma alle prescrizioni dettate dalla magistratura di cognizione e/o di sorveglianza e, ove necessario, propone al Tribunale competente le modifiche e gli accorgimenti utili al percorso di reinserimento sociale del condannato.

Art. 9

Procedimento di applicazione di una pena sostitutiva con l'ausilio dell'UIEPE

1. Quando ricorrono le condizioni oggettive e soggettive per l'applicazione di una pena sostitutiva di una pena detentiva breve, il Tribunale, qualora non sia in possesso di elementi sufficienti per decidere immediatamente, sospende il processo e fissa un'apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso all'UIEPE.
2. Nell'avviso di cui al comma che precede, il Tribunale avrà cura di allegare il verbale di udienza, dal quale risultino:
 - a) generalità complete della persona destinataria del provvedimento (cognome, nome, luogo e data di nascita), evitando le formule "*in atti generalizzato*" o che rimandino ai numeri del procedimento penale (esempio RGNR – RGT – RGGIP, ecc.), attesa l'impossibilità per l'UIEPE di accedere alle banche dati dei Tribunali;
 - b) recapiti telefonici e indirizzi e-mail dell'imputato e/o del difensore;
 - c) capo di imputazione, dispositivo di condanna, data di rinvio;
 - d) consenso o diniego espresso alla sostituzione di una o più delle pene sostitutive, ai sensi del precedente articolo 8 comma 1;
 - e) nel caso in cui il soggetto si trovi o si sia trovato, per il reato oggetto del procedimento, in stato di misura cautelare, dovrà essere allegata anche la relativa ordinanza di convalida dell'arresto e di eventuale applicazione di misura cautelare, al fine di conoscere la posizione giuridica dell'imputato; nel caso in cui il soggetto sia detenuto per altra causa, dovrà essere specificato l'Istituto Penitenziario di appartenenza;
 - f) ogni altra documentazione acquisita al fascicolo processuale, utile all'espletamento delle attività demandate all'UIEPE.
3. Qualora il Tribunale consulti l'UIEPE per decidere in merito alla sostituzione della pena detentiva ed eventualmente sulla scelta della pena sostitutiva da applicare nel caso concreto, nell'avviso di cui al comma 1 richiede all'UIEPE tutte le informazioni necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato. In questo caso, il Funzionario incaricato dell'UIEPE avvia una breve indagine socio-familiare nelle modalità ritenute più opportune in relazione alle particolarità del caso. La relazione di indagine socio-familiare deve contenere, se le circostanze lo richiedano (per la natura del reato o sulla base di altri elementi), le informazioni enunciate nel precedente articolo 8 comma 1 lett. a), b), c), oltre che una sintetica valutazione delle competenze professionali e delle attitudini lavorative dell'imputato, per l'eventuale svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
4. Il Funzionario incaricato trasmette la relazione al Tribunale, almeno **sette** giorni prima della data fissata per l'udienza di *sentencing*, all'esito dell'attività d'indagine sociale.

Art. 10

Esecuzione di una pena sostitutiva

1. L'ordinanza di esecuzione della pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare emessa dal Magistrato di Sorveglianza ovvero la sentenza irrevocabile o il decreto penale di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità emessi dal Tribunale, sono tempestivamente trasmessi anche all'UIEPE, che deve prendere in carico il condannato, al quale è imposto di presentarsi presso l'UIEPE, entro dieci giorni dalla consegna di copia dell'Ordinanza da parte dell'Ufficio di pubblica sicurezza e, nel caso di semilibertà, al Direttore dell'Istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato.
2. Ai sensi dell'art. 62 L. n. 689/1981, il difensore del condannato si impegna tempestivamente a fornire al Magistrato di Sorveglianza ogni elemento utile alla valutazione dell'attualità delle

- prescrizioni, per suggerirne la conferma o l'eventuale modifica, con riferimento alle attuali condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali, documentando lo svolgimento o attestando la disponibilità a svolgere attività lavorative, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione e al reinserimento sociale ovvero, ove necessario, di programmi terapeutici, specificando luogo e modalità di svolgimento di tali attività.
3. Il Funzionario incaricato riferisce al Magistrato di Sorveglianza sull'andamento della pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, preferibilmente in occasione dell'inoltro dell'istanza di liberazione anticipata per il semestre di riferimento, nonché al termine della pena stessa come relazione conclusiva. In caso di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, il Funzionario incaricato, per le pene superiori ad anni uno, riferisce al Tribunale che ha applicato la pena, al termine del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, per le determinazioni di competenza dell'autorità giudiziaria.
 4. Il Funzionario incaricato riferisce, oltre che all'Ufficio di pubblica sicurezza di cui all'art. 65, legge 689/81, anche al Magistrato di Sorveglianza o al Tribunale procedente a seconda della pena in concreto applicata, sulle violazioni degli obblighi e delle prescrizioni inerenti al relativo programma di trattamento, per l'eventuale decisione di revoca della pena sostitutiva e contestuale conversione con altra pena sostitutiva più grave o con la pena detentiva sostituita, ai sensi degli artt. 66 e 72 della Legge n. 689/1981.
 5. L'UIEPE trasmette tempestivamente al Magistrato di Sorveglianza l'eventuale istanza di concessione di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 comma 3 ter della Legge n. 354/1975, avanzata, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, dal condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, che abbia espiato almeno metà della pena; per la formulazione del relativo programma di trattamento e per la successiva approvazione, si applica quanto già previsto dalle norme dell'Ordinamento Penitenziario.

Art. 11

Conversione di una pena pecuniaria principale o sostitutiva

1. Qualora il condannato ad una pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva breve, alla scadenza del termine fissato dall'ordine di esecuzione del Pubblico Ministero di cui all'art. 660 c.p.p., ometta di pagare la pena pecuniaria sostitutiva o una rata di essa (se è stato concesso il pagamento rateale), il Magistrato di Sorveglianza converte la pena pecuniaria sostitutiva nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva, nel caso in cui accerti lo stato di insolvenza del condannato; viceversa, converte la pena pecuniaria sostitutiva nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva, nel caso in cui accerti lo stato di insolvibilità del condannato.
2. L'ordinanza di conversione della pena pecuniaria sostitutiva non pagata in altra pena sostitutiva è immediatamente trasmessa all'UIEPE e, in caso di applicazione della semilibertà sostitutiva, anche al PRAP. In caso di applicazione della pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il Magistrato di Sorveglianza chiede all'UIEPE il programma di trattamento soltanto qualora la pena convertita ecceda i sei mesi; nell'ipotesi della detenzione domiciliare sostitutiva, ove necessario, chiede di verificare la disponibilità di domicilio idoneo da parte del condannato o del suo nucleo familiare. In caso di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, chiede all'UIEPE di verificare la disponibilità dell'ente presso il quale il condannato è chiamato a svolgere il lavoro di pubblica utilità.
3. Il Funzionario dell'UIEPE incaricato della pena sostitutiva derivante dalla conversione di una pena pecuniaria principale o sostitutiva non pagata, riferisce oltre che all'Ufficio di pubblica sicurezza di cui all'art. 65 legge 689/81, anche al Magistrato di Sorveglianza sulle violazioni degli obblighi e delle prescrizioni inerenti al relativo programma di trattamento, per l'eventuale decisione di revoca della pena sostitutiva convertita e di contestuale riconversione in eguale periodo di reclusione o arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta, ovvero, in caso di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di conversione in altra pena sostitutiva più grave.

Art. 12

Aggiornamento periodico

1. Le parti si impegnano a collaborare per il miglioramento delle prassi operative, nonché ad organizzare incontri periodici, anche da remoto con propri rappresentanti, per analizzare le criticità emerse ed avanzare proposte migliorative, in uno spirito di massima condivisione e collaborazione.
2. Con il consenso di tutte le parti, il presente protocollo d'intesa può estendersi per adesione ad altre Associazioni interessate.

Art. 13

Comunicazioni istituzionali

1. Le comunicazioni rivolte all'UIEPE per gli scopi istituzionali previsti dal presente Protocollo d'Intesa sono effettuate in via telematica all'indirizzo PEC prot. UIEPE.bari@giustiziacert.it, ovvero in presenza presso la sede dell'Ufficio sita in Bari alla Via D. Marin n. 3 o presso lo Sportello del Tribunale.

Bari, 15.10.2024

Il Presidente del Tribunale



Il Procuratore della Repubblica

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

La Presidente del Tribunale di Sorveglianza

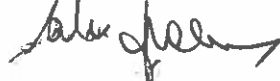
Roberto Rossi



Il Direttore dell'UIEPE



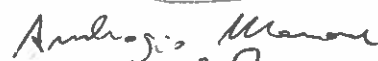
Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati



La Presidente della Sezione Gip/Gup



Il Presidente della Prima Sezione Penale Dibattimentale



Il Presidente della Seconda Sezione Penale Dibattimentale



La Presidente della Camera Penale





Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____
a _____ il _____ domiciliato in _____
Via _____ n. _____ CAP _____
tel/cell. _____ e-mail _____

CHIEDE

☐ per se stesso, difeso dall' Avvocato di fiducia _____
tel/cell. _____ e-mail _____

☐ per il/la Sig./ra _____ nato/a a _____
il _____ domiciliato in _____, via _____
tel. _____ e-mail _____ in qualità di suo
Procuratore Speciale, l'elaborazione di un programma di trattamento ai sensi dell'art. 464-bis
c.c.p. "Sospensione del procedimento con messa alla prova", relativamente all'imputazione
per il reato di _____ in relazione al
procedimento penale n. _____ presso il
Tribunale/GIP _____.

A tale fine dichiara:

1. di svolgere la seguente attività lavorativa e/o disoccupazione, **di cui allega documentazione**. In caso di particolari inabilità lavorative, patologie invalidanti o problematiche afferenti l'abuso di sostanze (tossicodipendenza/alcooldipendenza), **si consiglia di fornire idonea documentazione** proveniente da Servizi Specialistici (SerD, CSM, ecc.) _____

2. di indicare l'eventuale avvenuto risarcimento, anche parziale, nei confronti della

persona offesa o la proposta di risarcimento; ove il risarcimento non sia possibile, indicare le ragioni che lo consentono _____

3. di essere disponibile a promuovere una mediazione penale con la persona offesa, laddove fattibile _____

4. di attestare di non aver mai usufruito, in precedenza, dell'istituto della Messa alla Prova e di non avere già formulato analoga richiesta in altri procedimenti (nel caso in cui il medesimo soggetto abbia altre richieste pendenti di Messa alla prova, occorre che siano indicati il numero di R.G. e l'Autorità procedente) **di cui allega autocertificazione ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000** _____

5. svolgere il lavoro di pubblica utilità presso l'Ente/Cooperativa/Associazione convenzionato con il Tribunale, secondo quanto disciplinato dal DM 11/06/2015 -

_____ sede in _____ Via _____

_____ tel. _____ e-mail _____

6. data di udienza per la valutazione di ammissibilità, (se fissata) _____

Data _____

Firma